

DELIBERA N. 110/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società Antenna S.r.l.
(emittente televisiva via satellite “Oasi Tv”)
per la presunta violazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 giugno 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTA la nota del Co.Re.Com. Sicilia, pervenute in data 19 maggio 2006 (prot. n. 0021417) recante:

a) la denuncia dell'on. Nello Musumeci in data 9 maggio 2006, in cui si asserisce la violazione, da parte dell'emittente televisiva “*Oasi Tv*”, del principio di parità di accesso ai mezzi di informazione, per aver trasmesso in data 7 maggio 2006, alle ore 12:00 circa, un confronto tra due dei tre candidati alla Presidenza della Regione Siciliana nella competizione elettorale del 28 maggio 2006, escludendo il terzo candidato nella persona del denunciante;

- b) la richiesta di chiarimenti all'emittente da parte del Co.Re.Com. Sicilia in data 9 maggio 2006 (prot. n. 2933);
- c) la richiesta di prelievo della registrazione del programma da parte del Co.Re.Com. Sicilia alla Guardia di Finanza, in data 9 maggio 2006 (prot. n. 2932);
- d) il verbale di operazioni compiute della Guardia di Finanza – Comando Tenenza Nicosia, in data 9 maggio 2006, e annessa videocassetta recante la registrazione del programma;
- e) le controdeduzioni dell'emittente pervenute in data 10 maggio 2006 (prot. n. 3011), in cui si precisa che: 1) il fatto oggetto di denuncia si iscrive nella ripresa in diretta televisiva di una giornata (*I Family Fest*), coordinata dall'Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Nicosia, di celebrazione della Giornata Internazionale della Famiglia proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, che ha visto la partecipazione di numerose persone e di insigni personalità appartenenti al mondo religioso, laico e sociale, nell'ambito della quale ha avuto luogo una tavola rotonda sul tema specifico della famiglia cui hanno partecipato il Presidente della Regione Sicilia nella sua qualità, e la dott.ssa Rita Borsellino per la proficua attività a favore del volontariato; 2) la diretta televisiva non ha riguardato la sola tavola rotonda, ma l'intero evento dalle ore 9:45 alle ore 20:00; 3) nell'ambito della tavola rotonda non sono state espresse opinioni politiche o presentazioni di programmi elettorali;

CONSIDERATO che l'emittente televisiva satellitare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, delibera n. 84/06/CSP e dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, costituisce emittente nazionale e pertanto è assoggettata alla disciplina di cui al Capo I della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e al Titolo II, Capo I, della citata delibera n. 84/06/CSP;

RILEVATO che risulta dalla documentazione versata in atti che la trasmissione oggetto di esposto consta di un programma di copertura informativa in diretta di un evento di notevole rilevanza sociale per il quale risulta evidente la correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, risultando pertanto assoggettato alla disciplina dei programmi di informazione che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 84/06/CSP, devono “*garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva*”;

CONSIDERATO che il programma in questione risulta caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e pertanto suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che in base alla disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP il criterio della parità di trattamento si applica alla partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento informativo nei casi in cui negli stessi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche direttamente connesse a temi programmatici della competizione elettorale; diversamente, la partecipazione di esponenti di soggetti politici deve trarre giustificazione dall'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di carattere giornalistico legati alla attualità della cronaca;

CONSIDERATO che nella trasmissione informativa oggetto di segnalazione il tema rilevante, relativo alla celebrazione della giornata internazionale della famiglia, non risulta direttamente e inequivocabilmente riconducibile alla consultazione elettorale per la elezione del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana, e conseguentemente la partecipazione eventuale di soggetti politici deve ritenersi soggetta esclusivamente al fine di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, non avendo luogo l'applicazione del criterio della parità di trattamento tra soggetti politici concorrenti alla consultazione elettorale;

TENUTO CONTO, peraltro, che la trasmissione oggetto di esposto non costituisce programma televisivo predisposto e organizzato dall'emittente, ma mera e integrale riproduzione in diretta di un evento, comprendente, tra l'altro, anche una tavola rotonda con la partecipazione di due candidati invitati per specifica e diretta competenza;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25 della delibera n. 84/06/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 8 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti